

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica ha facoltà di rispondere.

GIANFRANCO MORGANDO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, innanzitutto mi scuso per il ritardo. Ero impegnato a svolgere analoghe attività nell'altro ramo del Parlamento, ma mi scuso davvero.

Limito la risposta all'interpellanza del collega Saonara alla questione specifica e puntuale, anche se indubbiamente — lo abbiamo già fatto nel corso dello svolgimento di un altro atto di sindacato ispettivo — sarebbe interessante fare il punto ad oggi dello stato dell'arte per quello che riguarda la programmazione negoziata e, in particolare, i patti territoriali, che sono stati oggetto di importanti deliberazioni del CIPE e di importanti decisioni politiche del Ministero del tesoro. Mi limito al tema specifico, immaginando altre occasioni per discutere di questi altri argomenti.

La delibera CIPE n. 138 del 21 dicembre 2000 dispone la copertura integrale dei patti territoriali la cui istruttoria si sia conclusa entro il 31 dicembre 1999. Tra questi patti è compreso anche quello della Bassa Padovana e la delibera CIPE suddetta assicura il finanziamento sia delle iniziative imprenditoriali sia degli interventi infrastrutturali.

Il patto della Bassa Padovana è oggetto, come affermato dall'interpellante, di supplemento di istruttoria da parte dell'istituto convenzionato al fine di riconsiderare le iniziative incluse nello stesso per l'adeguamento al nuovo regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea per il periodo 2000-2006 (sono adempimenti richiesti a tutti i patti territoriali finanziati per l'avvio del nuovo periodo di programmazione 2000-2006).

Tale adempimento dovrà essere concluso entro il 28 febbraio 2001, così come previsto dalla menzionata delibera CIPE n. 138. Ovviamente il completamento del supplemento di istruttoria è preliminare

all'emanazione dei decreti del direttore del servizio che formalmente disporranno il finanziamento del patto.

PRESIDENTE. L'onorevole Saonara ha facoltà di replicare.

GIOVANNI SAONARA. Ringrazio il rappresentante del Governo per la sua precisazione tempestiva e di grande utilità. Oggi è l'8 febbraio e quindi abbiamo di fronte a noi circa 20 giorni per completare la procedura prevista. Mi auguro che da tutti sia compreso che il rispetto rigoroso dei tempi e delle procedure previsti consentirà a tutti questi soggetti (il sottosegretario Morgando sa bene che sono ben 85, di cui 45 municipalità e 40 soggetti istituzionali ed economici), ovviamente estremamente interessati, di offrire il proprio contributo alla corretta programmazione economica e territoriale in questa vasta porzione del territorio del Veneto.

(Rafforzamento del sistema bancario italiano)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Cambursano n. 2-02875 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 5*).

L'onorevole Cambursano ha facoltà di illustrarla.

RENATO CAMBURSANO. Onorevole sottosegretario, le considerazioni « triestine » del governatore della Banca d'Italia hanno suscitato indubbio allarme sia per le sue stime sull'andamento dei conti pubblici sia per le sue valutazioni sul sistema bancario. Non voglio qui esprimermi sulle prime — anche perché sarebbe tempo perso: la Cassandra di via Nazionale da un po' di tempo fa previsioni non molto azzeccate — ma sulle seconde. Egli al Forex ha affossato ogni ulteriore idea di aggregazioni e fusioni bancarie con un argomento molto suggestivo che cito tra virgolette: « Altre concentrazioni potrebbero ledere la concorrenza tra istituti, e questo andrebbe tutto

a danno dei clienti ». Insomma, finalmente un governatore cavaliere bianco in difesa dei poveri correntisti. Sarebbe stato meglio da questo punto di vista che la difesa dei correntisti l'avesse fatta sul problema dei tassi di interesse, dei tassi usurari. Non è così, non è un difensore dei correntisti ma semplicemente le fusioni in programma, in particolare tra Unicredito e Banca Intesa, non sono particolarmente a lui gradite e quindi le boccia. Il fatto poi che le banche italiane siano troppo grandi può venire in mente soltanto al governatore.

Secondo i dati, al 30 giugno 2000 fra le prime venti banche europee figura soltanto una banca italiana, la Banca Intesa, nata dalla fusione OPA identica a quella proposta da Unicredito nell'autunno 1999 tra Cariplo e Banca Commerciale italiana.

La prima OPA fu bocciata dal governatore, che la definì « ostile », mentre la seconda (seppure fosse identica) fu da lui benedetta. Banca Intesa nella classifica da me citata non occupa né la prima, né la seconda, né la terza posizione, ma soltanto la diciassettesima: prima ci sono quelle di altri paesi europei. Ma c'è di più: basta scorrere l'elenco degli azionisti di alcune nostre grandi banche per vedere che in esse vi è la presenza — a volte anche molto robusta — di qualche banca straniera: Santander in San Paolo Imi, Crédit Agricole in Banca Intesa e così via. Tali partecipazioni sarebbero assai più forti se il governatore della Banca d'Italia — avvalendosi dei suoi poteri antimercato — non avesse proibito alle banche straniere di acquistare partecipazioni ancora più robuste nelle banche italiane.

Invece, le banche italiane non sono da nessuna parte; i banchieri italiani non siedono nei consigli di amministrazione delle banche di Parigi, Londra o Madrid ma, nonostante ciò, il governatore della Banca d'Italia non vuole che le banche italiane crescano e si ostina nell'impedire che sia il mercato a decidere le proprietà. Per tutti gli altri settori dell'economia continua a chiedere più mercato, più

concorrenza e più rispetto per le regole del mercato, tranne che in quello bancario.

Le banche degli altri paesi crescono e si allargano: le nostre, invece, se ne stanno lì, in attesa di essere inghiottite da qualche grosso istituto tedesco, francese o spagnolo, fino a quando qualcuno in Europa avrà deciso che la situazione italiana è grottesca. Quando si dovrà giocare finalmente in campo aperto, le nostre banche saranno costrette ad alzare bandiera bianca di fronte agli altri istituti stranieri assai più grandi. Sono queste le ragioni delle mie forti preoccupazioni per le esternazioni del governatore della Banca d'Italia che, a mio personale parere, ha oltrepassato i suoi compiti istituzionali: ecco perché la mia interpellanza, rivolta al Governo, chiede se non si ritenga di prendere una posizione precisa su un fronte così delicato per il nostro paese.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica ha facoltà di rispondere.

GIANFRANCO MORGANDO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Signor Presidente, con l'interpellanza che stiamo discutendo si chiede di sapere se non appaia eccessivamente dirigistico il modo in cui è strutturato, a livello normativo, l'intervento pubblico compiuto dalla Banca d'Italia rispetto alle aggregazioni e fusioni fra banche nazionali. Al riguardo, il Governo fa presente che attualmente la partecipazione al capitale delle banche è regolata a livello comunitario da un sistema di norme aventi un'unica *ratio* di fondo: quella di evitare che gli azionisti rilevanti possano esercitare il loro potere in pregiudizio della sana e prudente gestione della banca.

Il potere diretto della Banca d'Italia, relativamente ad operazioni di fusione e scissione delle banche ed alla tutela della concorrenza, trova fondamento giuridico soprattutto nel decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385 (testo unico bancario). L'articolo 57, comma 1, del testo unico bancario stabilisce infatti che la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni (alle quali prendano parte le banche) quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in attuazione della legge n. 218 del 1990 (legge Amato) che rappresentò la prima fase del processo di ristrutturazione del sistema bancario pubblico, consentendo — attraverso un sistema di incentivi e di agevolazioni fiscali — la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni per l'esercizio dell'attività bancaria e delle banche il cui controllo era detenuto dalle fondazioni e favorendo processi di aggregazione.

Ai sensi del citato articolo 57 del decreto legislativo n. 385 del 1993, non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione, se non vi sia l'autorizzazione della Banca d'Italia indicata nel comma 1. Al titolo III, capo IV, delle istruzioni di vigilanza per le banche, è stabilito che l'articolo 57 del testo unico bancario sottopone le fusioni e le scissioni (cui partecipino banche) all'esame della Banca d'Italia, che le autorizza quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione.

L'autorizzazione è condizione preliminare per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione; ciò al fine di evitare turbative al mercato che potrebbero verificarsi nell'intervallo temporale tra l'annuncio al pubblico dell'operazione e la decisione sull'autorizzazione.

Nel concedere l'autorizzazione la Banca d'Italia fa riferimento alla situazione tecnica ed organizzativa dei soggetti bancari risultanti dalle operazioni. Rimane impregiudicata la valutazione ai sensi della legge n. 287 del 1990, la legge antitrust, dell'impatto sull'assetto concorrenziale delle aree di mercato ove sono insediate le banche interessate. A tale

proposito l'articolo 20, comma 1, della legge antitrust prevede che, nei confronti delle aziende e di istituti di credito, l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, che riguardano rispettivamente le intese restrittive alla libertà di concorrenza, l'abuso di posizione dominante, la deroga al divieto di intese restrittive alla libertà di concorrenza e il divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza, spetta alla competente autorità di vigilanza.

Lo stesso articolo 20, al comma 2, stabilisce che i provvedimenti assunti dall'autorità di vigilanza sono adottati, sentito il parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'autorità di vigilanza può adottare il provvedimento di sua competenza.

Va precisato peraltro che il testo unico bancario, in relazione all'autorizzazione della Banca d'Italia, uniformandosi alle direttive comunitarie in materia di attività creditizia, prevede una preventiva autorizzazione per l'acquisizione di azioni o quote in misura superiore al 5 per cento del capitale di un istituto di credito. Le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia hanno successivamente disciplinato, in conformità con le direttive del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, i tempi e le modalità dell'informazione preventiva in riferimento alle partecipazioni rilevanti. Questo sistema di cautele che ho illustrato e che è contenuto nella normativa vigente non è espressione di dirigismo economico, al quale si ispirava, invece, la vecchia legge bancaria del 1936-1938, in quanto non attribuisce a mere valutazioni di opportunità delle autorità creditizie il rilascio di autorizzazioni all'assunzione di partecipazioni rilevanti o di controllo, ma lo vincola al parametro oggettivo rappresentato dal rischio reale di conseguenze negative sull'equilibrio finanziario della singola banca e, conseguentemente, del sistema creditizio nel suo complesso. Tali interventi

mirano, quindi, a rendere effettiva la tutela del risparmio in tutte le sue forme, come prevede l'articolo 47 della Costituzione.

Ho ricostruito soprattutto il quadro degli elementi di riferimento normativo che stanno nell'orizzonte del funzionamento del nostro sistema. Desidero solo sottolineare un aspetto che non sfugge certamente al collega interpellante: non sfuggono i cambiamenti, le trasformazioni e i processi di razionalizzazione che hanno caratterizzato in questi anni il sistema creditizio del nostro paese; quindi, l'individuazione di ulteriori prospettive da realizzare non può non tener conto dei risultati già conseguiti e della necessità di consolidare questi stessi risultati come punto di partenza per ulteriori processi di trasformazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cambursano ha facoltà di replicare.

RENATO CAMBURSANO. Signor Presidente, non mi sfuggono, onorevole sottosegretario, i cambiamenti intervenuti nel sistema creditizio e bancario italiano, così come non mi sfugge il fatto che il nostro paese, con immani sacrifici, è entrato in Europa. Quindi, dovrebbero valere anche per il nostro paese le regole della Unione europea. Pertanto, non mi ritengo molto soddisfatto della sua risposta che è, se mi permette — glielo dico in amicizia —, un po' burocratica. Il Governo, infatti, avrebbe dovuto avere un po' più di coraggio.

Proprio perché siamo in un contesto più ampio, europeo, non sono più tollerabili gli interventi dirigistici sulla sorte di società quotate in borsa. Ogni parola che esce dalla bocca di chi gestisce il potere può influire, in qualche misura, in termini di andamento borsistico in negativo o in positivo in modo piuttosto determinante, così come è avvenuto il giorno successivo, per la Borsa, agli interventi del Governatore.

C'è una costituzione scritta e una costituzione reale anche in questa materia. Guardiamo, anche in questo caso,

quanto avviene intorno a noi: non può più essere lasciata alla Banca d'Italia solo la pianificazione del sistema creditizio.

Ha ragione il ministro Letta, che, proprio lunedì, in un'intervista rilasciata ad un noto giornale economico, ha dichiarato: « In Italia servono banche molto più grandi » — mi auguro che il Governatore abbia letto le dichiarazioni del ministro — « senza le quali è impossibile l'internazionalizzazione del sistema creditizio italiano ». Sottoscrivo totalmente le affermazioni del ministro: ecco perché speravo in una risposta più coraggiosa da parte del sottosegretario.

I nostri gruppi bancari sono inadeguati rispetto a quelli esteri sul terreno delle dimensioni, delle prestazioni, dell'offerta di buoni servizi, per non parlare della fragilità degli assetti proprietari, soggetti alle infiltrazioni di potenti soci d'oltralpe. Noi stiamo qui, con le mani in mano, ad ascoltare le prediche. No, grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Cambursano.

(Istituzione di televisioni in Piemonte e in Abruzzo)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Rogna Manassero di Costigliole n. 2-02851 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 6*).

L'onorevole Rogna Manassero di Costigliole ha facoltà di illustrarla.

SERGIO ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE. Presidente, il Governo viene interpellato riguardo ad una vicenda che si può definire nuova — nel senso che non era mai accaduta in precedenza — ed inquietante, che è stata scoperta grazie alle notizie fornite dalla stampa, perché le deliberazioni relative sono state accuratamente non divulgate.

La vicenda è la seguente. Prima la regione Piemonte e successivamente la regione Abruzzo hanno deliberato, con deliberazioni di giunta, l'istituzione di un servizio televisivo regionale — sia pure

presentato, inizialmente, come iniziativa di promozione del turismo al di fuori del territorio della regione — grazie all'utilizzo di un canale satellitare, ma soprattutto alla costituzione di una vera e propria struttura al suo servizio. In pratica, si tratta dell'istituzione della tv della regione.

In questo caso si deve valutare quali norme di legge siano state violate. Tutti ricordano che la legge Mammi, che dal 1990 regola la situazione televisiva, aveva rigidamente escluso che una società a prevalente partecipazione pubblica potesse in qualche modo esercitare l'attività radiotelevisiva; successivamente, l'introduzione del sistema satellitare digitale non ha cambiato questa situazione: pertanto, tale sistema non può che rientrare nella disciplina generale.

Da questo punto di vista appare evidentemente altrettanto inquietante l'affermazione fatta da esponenti della regione Piemonte che, trattandosi di televisione digitale, non è sottoposta alle norme della televisione analogica.

A questo punto, si tratta di comprendere se queste due iniziative regionali siano debitamente autorizzate per quanto riguarda la parte — come prevede la legge n. 249 del 1997 — relativa all'emissione dal territorio nazionale al satellite. Inoltre, bisogna valutare se l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia effettivamente autorizzato queste due iniziative oppure se si tratti solo di prove tecniche senza autorizzazione: in questo caso vogliamo sapere cosa intenda fare il Ministero. Infine, vorremmo sapere quali concrete iniziative si intendano assumere affinché venga data pratica attuazione a quella che veniva definita la strada maestra da percorrere per la comunicazione degli enti locali: mi riferisco alle convenzioni da stipulare sia con televisioni locali private sia con RAI 3.

Questo è esplicitamente previsto al comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1990 ed è effettivamente l'unica reale strada maestra che in questo caso dovrebbe essere intrapresa per tutte le iniziative di comunicazione che sono di per

sé — e lo riaffermo anche in questa sede — del tutto legittime come iniziative di telecomunicazione. Sono invece, a mio avviso, estremamente pericolose ed inquietanti le iniziative editoriali per le quali venga utilizzato denaro pubblico da uno dei pochi enti che non possono svolgere attività di editori.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha facoltà di rispondere.

VINCENZO MARIA VITA, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. In relazione all'interpellanza illustrata dall'onorevole Rogna Manassero di Costigliole e sottoscritta da diversi colleghi, tra cui l'onorevole Panattoni, qui presente, debbo anzitutto sottolineare che in esso si prospetta un caso particolarmente significativo perché ci dà la possibilità di rispondere in tempi piuttosto stretti ad un quesito che viene posto insistentemente da tanti operatori interessati a questa materia, dopo le iniziative assunte dalle regioni Piemonte ed Abruzzo.

Nel riassumere brevemente le disposizioni che regolano la materia ricorderò almeno una parte delle origini normative della disciplina di questo settore, peraltro già evocate prima dall'interpellante. Intendo anzitutto riferirmi alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (altrimenti nota come legge Mammi) che insieme alla legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito tra l'altro l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha dato un quadro di riferimento sufficientemente certo anche in ordine al quesito che è stato formulato.

In questo quadro di fonti normative va certamente evocata anche la delibera n. 127 del 1° marzo 2000 adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'articolo 3, comma 10, della legge n. 249 del 1997 stabilisce che la diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale è soggetta ad autorizzazione che viene rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento concernente proprio la

diffusione via satellite di programmi televisivi (regolamento approvato con la menzionata delibera n. 127).

Tale regolamento, dopo aver definito all'articolo 1 l'emittente nazionale come « un soggetto avente la propria sede legale in Italia, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti, dei programmi televisivi destinati al pubblico, e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi, via satellite, in forma codificata o non codificata », dispone che il regolamento stesso si applichi alle emittenti nazionali televisive, o anche estere, rispetto alle quali l'Italia ha giurisdizione.

L'articolo 3 precisa che l'autorizzazione può essere rilasciata a società di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello spazio economico europeo.

L'articolo 9 stabilisce che ai titolari di concessione con frequenze terrestri in ambito nazionale è consentita la trasmissione simultanea integrale su reti di diffusione via satellite. Da parte sua, la legge n. 223 del 1990, dopo aver stabilito che l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione (articolo 16, comma 1), indica in maniera tassativa i soggetti ai quali tale concessione può essere rilasciata (articolo 16, comma 8) e precisa che la concessione medesima non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva ed editoriale o, comunque, attinente all'informazione e allo spettacolo ed esclude espressamente che la concessione possa essere rilasciata agli enti pubblici, anche economici (articolo 16, commi 11 e 12). I destinatari di concessione o di autorizzazione, nonché le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione e di distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'apposito registro degli operatori di comunicazione la cui tenuta è curata dalla ripetuta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Da tale quadro normativo si evince che gli enti pubblici territoriali, di cui si parla nell'atto parlamentare in esame, non possono essere titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva e che, per analogia, agli stessi non può essere rilasciata l'autorizzazione alla diffusione via satellite di programmi televisivi.

La normativa menzionata, tuttavia, prevede un ruolo delle regioni e degli enti locali per l'importanza che essi rivestono nell'attività di diffusione di informazioni, ma tale attività deve essere svolta non direttamente, bensì tramite convenzioni o forme di collaborazione tra l'ente stesso e l'emittente pubblica ovvero le emittenti private.

In proposito, si sottolinea che l'articolo 7, comma 2, della legge n. 223 del 1990 stabilisce che la concessione rilasciata alla concessionaria del servizio pubblico deve prevedere forme di collaborazione con le realtà informative e culturali delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche del servizio pubblico, le regioni e le emittenti private in ambito locale.

In particolare, nella delibera della regione Piemonte citata nell'interpellanza il progetto comunicativo previsto riguarda la diffusione via satellite, l'uso di Internet e la collaborazione con le TV private e viene, altresì, prevista la predisposizione di un palinsesto dettagliato della cosiddetta TV Piemonte; nella delibera della regione Abruzzo il progetto predisposto dalla struttura « stampa » e denominato « regione Abruzzo comunicazione » è finalizzato all'occupazione e prevede l'uso del satellite per uno spazio televisivo autogestito.

L'esercizio diretto dell'attività di diffusione via satellite di programmi informativi, che sembra essere stato ipotizzato dalla regione Abruzzo, non può trovare attuazione stante la vigente normativa in materia di comunicazione radiotelevisiva.

Per quanto riguarda la regione Piemonte, si comunica agli onorevoli interpellanti che risulta pervenuta all'Autorità una domanda di autorizzazione alla diffusione via satellite di programmi televi-

sivi da parte della società a responsabilità limitata « Accordo » — con sede in Torino — per il programma denominato « regione Piemonte TV ». Il competente dipartimento ci ha comunicato che sta esaminando, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione stessa, il caso posto.

A completamento di informazione si fa presente, infine, che la legge 7 giugno 2000, n. 150 (che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) stabilisce che le attività di informazione e di comunicazione di tali pubbliche amministrazioni — fra le quali sono comprese le regioni — si esplicano oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria anche attraverso la pubblicità, le vendite promozionali, le affissioni, la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere, convegni eccetera.

Non si prevede invece — questa sottolineatura è importante perché si tratta della legge più recente in materia — che le stesse amministrazioni pubbliche possano svolgere attività di emittenza in proprio. Per noi questo chiarimento era importante perché anche la legge più recente, nel tornare sulla materia della comunicazione istituzionale, non ha previsto quell'apertura che non era prevista neppure dalla normativa pregressa, per molti motivi da noi tuttora considerati validi.

PRESIDENTE. L'onorevole Rogna Manassero di Costigliole ha facoltà di replicare.

SERGIO ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE. Presidente, vorrei delegare la replica ad un altro firmatario l'interpellanza, l'onorevole Panattoni.

PRESIDENTE. Va bene. Prego, onorevole Panattoni.

GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Vita per la risposta, che vorrei sintetizzare in modo molto chiaro.

Abbiamo capito che il Governo conferma l'impossibilità per un ente pubblico di fare l'editore televisivo in proprio; abbiamo capito che l'autorità di garanzia per le comunicazioni ha confermato questa scelta attraverso proprie deliberazioni indipendenti; abbiamo capito che non si può rilasciare un'autorizzazione in favore di un ente pubblico; abbiamo altresì capito e ritenuto che un ente pubblico possa ed abbia il diritto di esercitare la propria funzione informativa attraverso convenzioni con televisioni pubbliche o private locali.

A questo punto ci chiediamo in che modo quanto riportato nell'interpellanza possa essere accaduto e perché proprio in Piemonte ed in Abruzzo, due regioni, guarda caso, governate da giunte di centrodestra. Ci chiediamo — ci sembra opportuno sottolinearlo — come mai, in Abruzzo, una delle motivazioni addotte per fare questa operazione sia stata l'esistenza di cattivi rapporti con le testate giornalistiche locali: francamente, ciò ci sembra paradossale, come se tutte le volte che si bisticcia con un amico si possa in qualche modo scatenare una guerra regionale.

Credo che tutto ciò sottolinei l'esistenza, sotto questo profilo, di un grande disordine, che ci preoccupa perché sta crescendo. Riteniamo si tratti del segno di una pressione, anche politica, molto pericolosa per il sistema dell'informazione democratica nel nostro paese. Il fatto che due regioni, ossia due enti che nel progetto federalista dello Stato dovrebbero svolgere un compito così alto ed autonomo, possano assumere autonomamente decisioni così gravi ci appare estremamente preoccupante dal punto di vista dell'assetto istituzionale del settore.

A questo punto, ci domandiamo quali decisioni — che immaginiamo dover essere rapide, tempestive e soprattutto efficaci — possano in qualche modo garantire una grande libertà di informazione e bloccare tali iniziative che, così ci pare di aver capito, dalla risposta del Governo sono

totalmente fuori legge e completamente estranee alla attuale disciplina del settore radiotelevisivo nel nostro paese.

Penso sarebbe opportuno che, a seguito dello svolgimento di questa interpellanza, vi fosse un atto formale chiaro e preciso. Noi cercheremo di attivarlo in sede locale; ci piacerebbe che il Governo facesse la sua parte, in modo che, a fronte di casi così largamente e chiaramente di infrazione della regolamentazione, possano seguire le opportune sanzioni. Esse mi sembrano indispensabili: è inutile parlare di leggi se, tutte le volte che vengono violate, non succede assolutamente nulla.

PRESIDENTE. Volevo precisare che la procedura prevede che, nel caso in cui un deputato interpellante deleghi la risposta ad un altro collega, ciò deve essere preannunciato preventivamente alla Presidenza.

Avverto che, a seguito di intese intercorse con i presentatori, lo svolgimento dell'interpellanza Mussi n. 2-02874 è rinviato ad altra seduta.

(Destinazione dell'isola di Sant'Andrea)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Selva n. 2-02872 (*vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 7*).

L'onorevole Mantovano, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

ALFREDO MANTOVANO. Presidente, l'oggetto di questa interpellanza urgente è l'isola di Sant'Andrea, che si trova di fronte alla città di Gallipoli. È un'isola che ha un elevato valore ambientale e che costituisce, insieme con la zona continentale che si trova di fronte ad essa, un ecosistema di elevato interesse, un *habitat* particolarmente sensibile come la prateria di posidonia. In essa nidifica il gabbiano corso, che è un uccello rarissimo inserito nella lista rossa delle specie protette; è inoltre tappa dei percorsi migratori dell'avifauna e luogo botanico di elevato valore scientifico, in quanto ospita specie endemiche.

L'isola è stata riconosciuta da una direttiva CEE *habitat* naturale di importanza comunitaria; è protetta da una legge della regione Puglia (la n. 19 del 24 luglio 1997) ed è stata qualificata anche di particolare interesse storico e artistico, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, con una nota del Ministero per i beni e le attività culturali.

Quest'isola ha anche un elevato valore dal punto di vista storico e della tradizione, soprattutto per la città di Gallipoli. Il faro di quest'isola è visibile ad alcuni chilometri di distanza e rappresenta un po' il simbolo dell'intera zona.

Il nome stesso dell'isola, peraltro, prende spunto dalla tradizione: infatti, su quest'isola vi è una piccola cappella dedicata a Sant'Andrea, che nel passato era meta di pellegrinaggi e di processioni in occasione della festa del santo.

Vi è una prospettiva seria di recupero dell'ecosistema attraverso la costituzione di una riserva naturale; cioè, non attraverso la preclusione della fruizione dell'isola, bensì attraverso la sottrazione al libero intervento dell'uomo ed il controllo dei poteri pubblici al fine di garantire la conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali di tale ecosistema. Questa prospettiva sembra però concretamente destinata a dissolversi se avrà seguito l'avviso di vendita di una parte consistente di quest'isola, che il Ministero della difesa ha pubblicato qualche mese fa a seguito di una vicenda abbastanza complessa che trae origine dalla legge finanziaria del 1997 e si inserisce in un programma di dismissioni.

Già il fatto che oggi a rispondere alla nostra interpellanza vi sia il sottosegretario di Stato per la difesa mi sembra sia poco rassicurante. Non ho nulla di personale ovviamente nei confronti del sottosegretario Rivera; anzi, esprimo nei suoi confronti tutta la personale stima e simpatia. Tuttavia, l'interpellanza era rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri, perché i destini di quest'isola coinvolgono certamente il ministro dell'ambiente ed il ministro dei beni culturali, oltre alla regione Puglia e agli enti locali. Prima

ancora, peraltro, sottolineo che è assurda la catalogazione di quest'isola come un bene appartenente alla difesa, che si può dismettere e vendere al migliore offerente!

Proprio nella giornata di domani si terrà dinanzi al tribunale di Lecce, sezione di Gallipoli, un'udienza di merito che ha per oggetto la sospensione dell'avviso di vendita della parte dell'isola stessa messa in vendita, che vede costituita in giudizio l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce e il rappresentante del ministro della difesa. Sicché la risposta che oggi il Governo è chiamato a dare acquista un significato anche in vista di questa imminente scadenza.

Mi permetto di sollecitare il rappresentante del Governo a fornire una risposta che non sia burocratica e che non si limiti a ripercorrere le tappe formali dell'iter che ha portato a questo avviso di vendita, ma prenda in considerazione il patrimonio storico e ambientale di questo bene.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di parlare.

GIOVANNI RIVERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. L'isola di Sant'Andrea di Gallipoli è inclusa nel programma di dismissione dei beni immobili della difesa approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, ai sensi del disposto di cui all'articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 per le esigenze organizzative e finanziarie connesse con la ristrutturazione delle Forze armate. L'immobile è stato stimato dalla società Consap, che gestisce il citato programma, 735 milioni di lire, stima ritenuta congrua dalla commissione interministeriale di congruità, costituita da esperti in materia. Detto prezzo costituisce base d'asta.

Il comune di Gallipoli, che ha diritto di prelazione sul bene — come pure la provincia di Lecce e la regione Puglia — ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha offerto prima la somma di 50 milioni di lire e poi

di 200 milioni di lire. Tali offerte non sono state accettate dalla Difesa in quanto decisamente inferiori al valore intrinseco dell'isola.

Pertanto, scaduti da alcuni mesi i termini di legge (45 giorni) per l'esercizio del diritto di prelazione sul bene, senza ricevere alcuna risposta né dal comune di Gallipoli, né dalla provincia di Lecce, né dalla regione Puglia, interessati in merito, la Consap ha messo in vendita il bene con avviso pubblicato sul *Il Sole 24 ore* e sulla *Gazzetta del Mezzogiorno* del 31 ottobre 2000.

Avverso la vendita del suddetto immobile alcune formazioni politiche di Gallipoli hanno proposto ricorso al tribunale di Lecce, che ne ha disposto la sospensione. La prima udienza della causa era prevista per il 24 gennaio, ma è stata rinviata al 9 febbraio prossimo venturo, cioè domani, come è stato ricordato.

Considerato che proprio il Parlamento ha individuato nella dismissione dei beni immobili della Difesa non più utili e/o non più rispondenti alle attuali necessità delle Forze armate, un mezzo per recuperare risorse finanziarie da destinare alle esigenze di ristrutturazione ed ammodernamento delle stesse, lo stralcio dell'isola di Sant'Andrea di Gallipoli dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997 sarebbe contrario alle finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 e dell'articolo 44 della legge n. 448 del 1998, oltre a costituire un precedente che vanificherebbe le finalità della legge.

Nel caso in argomento, il comune di Gallipoli sostiene che il prezzo dell'isola di Sant'Andrea è troppo elevato, facendo riferimento a prezzi di esproprio per pubbliche utilità. Occorre osservare, tuttavia, che nel caso in argomento non si tratta di espropriare, ma di alienare un bene ad un prezzo congruo.

Peraltro, la pubblicazione dell'avviso di vendita dell'immobile di cui trattasi aveva soprattutto lo scopo di verificare, attraverso la risposta del mercato, la rispondenza o meno del valore stimato dell'isola.

Allo stato attuale il comune di Gallipoli, in proprio o congiuntamente con la provincia di Lecce e/o la regione Puglia, può sempre esercitare il diritto di prelazione sull'immobile in questione al prezzo di 735 milioni, così come previsto dall'articolo 4, comma 11 della legge n. 488 del 1999.

Alla luce di quanto illustrato, è lecito sostenere che questa amministrazione ha correttamente applicato la legge, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni normative che contemplano la dismissione dei beni immobili della Difesa.

Con riferimento, invece, agli eventuali provvedimenti da adottare d'intesa con altri ministeri interessati, finalizzati ad assicurare il rispetto e la tutela paesaggistica del territorio, si rappresenta che il sito in questione è stato proposto dalla regione Puglia con il nome « Litorale di Gallipoli ed isola di Sant'Andrea » quale sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE e come tale trasmesso dal Ministero dell'ambiente alla commissione europea, congiuntamente alle altre proposte nazionali.

L'obiettivo della citata direttiva è la conservazione di *habitat* e specie animali e vegetali riconosciute di interesse comunitario, attraverso la creazione di una rete di aree protette a livello europeo, denominata Natura 2000.

Gli obblighi che discendono dalla citata direttiva e dal suo recepimento italiano, il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, non si sostanziano in termini di vincoli specifici sul territorio, ma nell'impegno ad evitare qualsiasi attività che arrechi degrado agli *habitat* ed alle specie per cui il sito è stato proposto. Nel caso particolare, poi, la vendita dell'area non comporta di per sé un'azione in contrasto con gli obiettivi della normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, purché sull'area non si esercitino attività comportanti rischi per la conservazione di *habitat* e specie.

I soggetti competenti a promuovere, sui siti di importanza comunitaria proposti, forme di tutela e salvaguardia nonché appositi piani di gestione, sono le regioni

e le province autonome, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica. È possibile assicurare sin d'ora che, da parte sua, il Governo porrà in essere tutte le possibili azioni finalizzate a verificare, attraverso la regione Puglia, che l'eventuale vendita dell'isola di Sant'Andrea e la successiva gestione siano compatibili con gli obiettivi della direttiva, ovvero non prevedano azioni in contrasto con il mantenimento di un sufficiente grado di conservazione di *habitat* e specie.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantovano, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, parlare di insoddisfazione è un eufemismo: l'auspicio di una risposta non formale è stato assolutamente frustrato, vista la batteria, assolutamente compatibile con il ministero che ha risposto, di barre, commi, direttive e regolamenti di cui è infarcita la risposta.

Ritenere che ciò che sta facendo il Governo, in particolare il Ministero della difesa, sia corretto è evidentemente un'opinione. Faccio presente che, in quell'elenco cui il sottosegretario per la difesa faceva riferimento, sono inclusi beni come ex caserme, depositi non più in uso e poi, in modo assolutamente singolare, questa isola che, come il rappresentante del Governo ha riconosciuto, ha una serie di vincoli che partono da quelli dell'Unione europea e arrivano a quelli della regione Puglia, attraverso una serie di gradazioni intermedie. Comunque, in modo assolutamente informale, al termine della mia replica, farò dono al rappresentante del Governo di una monografia sull'isola, perché così, sfogliandola e guardando il copioso materiale fotografico, potrà rendersi conto che non si tratta di un'ex caserma semidemolita come gli altri beni di cui è in atto, o si è realizzata, la dismissione.

La risposta è veramente assurda: nel merito, perché questo Governo conferma un ambientalismo di facciata e demago-

gico, con le ruspe con telecamere di contorno nella Valle dei templi, ma con la dismissione di fatto di una realtà così importante dal punto di vista ambientale, la cui rilevanza peraltro si riconosce. Vorrei chiedere al rappresentante dello stesso Governo che, ripeto, con il relativo clamore, ha mandato le ruspe nella Valle dei templi, come si pensa che, in una realtà così circoscritta, nella quale esistono equilibri ambientali così delicati, si possa parcellizzare il territorio, cederne una parte ai privati e ritenere che essi acquistino semplicemente per beneficiare il Governo e consentirgli di riequilibrare i conti, perché questo è l'obiettivo delle dismissioni.

Perché non si prende in considerazione — deve farlo il Governo d'intesa con la regione e con gli enti locali — la costituzione di una riserva naturale, analoga a quelle che già esistono nella zona? Tutto ciò non va certamente contro la valorizzazione del territorio a fini turistici, che anzi non può che trarre giovamento dalla tradizione, dalla storia ma anche dalle bellezze naturali che possono essere messe a disposizione dei giovani e delle scolaresche, così come avviene per tutte le riserve naturali. Tutto ciò deve avvenire in modo protetto, ordinato, non attraverso una cessione, anche se essa può accompagnarsi a vincoli per il potenziale acquirente.

Tuttavia nulla ci dice, dal momento che si tratta di un bene dismesso dal Ministero della difesa, che lì vi siano i soldatini ad impedire che i suddetti vincoli vengano violati. Vi prego di mettere da parte le ragioni puramente finanziarie perché, di fronte a sprechi di centinaia di migliaia di miliardi, fare le pulci per 730 milioni e 200 milioni per un bene di questo tipo, mi sembra davvero misera cosa.

Quanto alle valutazioni di congruità da parte della CONSAP, sottolineo che quest'ultima è così attenta alla realtà presa in esame da aver qualificato il territorio di Gallipoli come rientrante nella provincia di Taranto, quando basta sfogliare un atlante per le scuole elementari per accorgersi che le cose sono un po' diverse. Questo illustra già con quanta accortezza

sia stata fatta la valutazione del bene. L'assurdo, però, non è solo nel merito tecnico, per così dire, ma anche politico, perché domani, davanti al tribunale di Lecce, sezione di Gallipoli, si svolgerà una controversia giudiziaria: da una parte, i partiti del centrosinistra di Gallipoli che, insieme con associazioni ambientaliste meritoriamente — sottolineo meritoriamente da deputato di destra — hanno citato in giudizio la controparte perché sia sospeso l'avviso di vendita; dall'altra, il Governo di centrosinistra, sostenuto dagli stessi partiti i cui referenti, sul piano locale, lo contrastano in sede giudiziaria. Mettetevi d'accordo perché, forse, si risparmierebbero anche spese all'erario; non so a quanto ammonti la parcella dell'Avvocatura dello Stato, ma se si dovesse avvicinare molto a quanto pensate di ricavare dalla dismissione, forse si potrà considerare la partita pari e patta, affidando l'isola ad enti pubblici diversi dal migliore offerente al quale volete cederla.

In conclusione, la battaglia perché l'isola di Sant'Andrea resti ai gallipolini sarà difficile, ma continuerà. Se continuate a ritenere che esistano i termini perché gli enti locali esercitino la prelazione, sospendete autonomamente l'avviso di vendita e non solo per ordine del giudice; date un ulteriore termine affinché questa prelazione sia esercitata e, se ritenete che la cessione debba passare ulteriormente al vaglio di compatibilità con i vincoli ambientali, date tempo agli enti locali, alla regione perché ciò avvenga; date tempo almeno fino alle prossime elezioni, che oltre che politiche saranno amministrative, e forse si consentirà a chi vuole la distruzione di quest'isola di mettersi da parte e lasciare spazio, invece, a chi vuole che sia mantenuta in vita con tutte le sue ricchezze storiche e ambientali.

(Assunzioni in ruolo di docenti nell'anno scolastico 2000-2001)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Acciarini n. 2-02873 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 8).

L'onorevole Acciarini ha facoltà di illustrarla.

MARIA CHIARA ACCIARINI. Signor Presidente, all'inizio dell'anno scolastico 2000-2001, Governo e Parlamento erano ben consapevoli di affrontare un anno delicato per la vita della scuola in seguito all'immissione in ruolo, stabilita sulla base di criteri fissati dalla legge n. 124 del 1999, che prevedevano la formazione di graduatorie definitive delle quali si prospettava un completamento nel corso dell'anno scolastico 2000-2001. Tali graduatorie erano, in un caso, le graduatorie permanenti, relative quindi all'assunzione in ruolo e, nell'altro caso, le graduatorie definitive dei concorsi per titoli ed esami. Si trattava di una doppia procedura di immissione in ruolo sulla cui positività credo non si possano avere dubbi, tuttavia essa presentava alcune difficoltà che, giustamente, hanno fatto fare un salto abbastanza significativo nella normativa con la conversione in legge di un decreto-legge che è diventato la legge n. 306 del 2000. Questa legge ha un obiettivo preciso: mantenere, per quanto possibile, la continuità didattica nelle scuole, pur in presenza di assunzioni in ruolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001.

Le norme a cui si fa riferimento per illustrare questo aspetto rivestono un certo significato: si prevedeva che l'assunzione in ruolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, per effetto del completamento delle graduatorie definitive in un periodo successivo al 30 agosto 2000 e precedente il 31 marzo 2001, avvenisse con una procedura che comportava la decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000 ed il raggiungimento della sede il 1° settembre 2001.

Collegata a questa norma ve ne era un'altra, anch'essa assai importante, in base alla quale, nel caso in cui un supplente nominato all'inizio dell'anno scolastico — e anche a tale proposito vi sono norme che non sto ad illustrare, ma che sono sempre ispirate al principio della continuità didattica —, per effetto del completamento delle graduatorie, matu-

rasse nel corso dell'anno il titolo all'assunzione in ruolo o ad una supplenza annuale, era prevista la conferma da parte del provveditore agli studi per l'anno 2000-2001 nella sede in cui il docente aveva prestato servizio a titolo provvisorio, cioè quella in cui era stato nominato all'inizio dell'anno.

Credo, quindi, che la volontà del Governo e del Parlamento sia stata espressa in maniera molto chiara, essendo volta ad evitare disagi nelle scuole ed agli studenti. Tuttavia, in questo momento, mentre in molte province italiane da parte di molti provveditorati, in modo non simultaneo, si stanno completando le operazioni relative alle graduatorie definitive e, quindi, si stanno identificando i destinatari delle nomine in ruolo e delle supplenze annuali, stiamo assistendo ad una situazione molto difficile. Segnalo in particolare i casi di Torino e di Bologna, ma credo che ciò si verifichi anche in altre realtà e soprattutto penso che situazioni analoghe potranno verificarsi nel momento in cui anche in altre sedi si completeranno le graduatorie.

Con la nostra interpellanza vogliamo sottolineare che ciò che stava a cuore al legislatore della legge n. 306 era il principio della qualità della scuola e credo che in questo senso siano state formulate molte norme giuste. Leggiamo con piacere, anche negli interventi del ministro, che tutta l'azione riformatrice della scuola, in cui noi crediamo profondamente, è ispirata proprio al principio di facilitare l'apprendimento, di far sì che nessun allievo — non uno di meno, dice oggi il ministro — manchi al momento dell'appello sui risultati scolastici. Ma non si può rimandare a domani ciò che possiamo fare oggi ed oggi la discontinuità che si sta determinando nelle scuole è grave.

Credo si possano fare due considerazioni. Innanzitutto, occorre verificare se la legge n. 306 sia stata applicata correttamente dappertutto, perché in qualche caso ci viene segnalato che il principio dell'assunzione in ruolo con le modalità previste dalla legge n. 306 non è stato rispettato. In secondo luogo, vi è certamente un caso che la legge n. 306 non ha

previsto, cioè la presenza di docenti che hanno maturato il diritto alla supplenza annuale, ma in questo momento non si trovano in una scuola in cui si possa operare la trasformazione: di ciò siamo perfettamente consci.

Chiediamo che, proprio alla luce del principio per il quale si assumono come stella polare e come riferimento, da una parte, l'interesse degli studenti e, dall'altra, il rispetto dei diritti dei docenti sulla base delle leggi vigenti, si faccia il massimo sforzo per garantire la continuità didattica, ripristinando la situazione precedente là dove gli insegnanti sono stati allontanati, peraltro in certi casi alla vigilia degli scrutini.

Certamente in qualche caso vi saranno problemi di doppia presenza — su questo non ci sono dubbi — proprio per effetto di quanto ho detto, ma a questo proposito chiediamo uno sforzo ed abbiamo in mente un riferimento. Esiste un principio, previsto dall'articolo 450, comma 4, del testo unico n. 297 del 1994, in cui si prevede che, quando l'insegnante rientri oltre una certa data (che in questo caso è il 30 aprile) non ritorni nella sua classe, in cui resta il supplente, ma rimanga a disposizione della scuola per supplenze o per altre attività che possono essere anche di qualità.

Chiediamo al Governo di adottare un provvedimento di questo tipo sapendo che dal punto di vista delle risorse dello Stato si deve anche valutare il probabile risparmio che può venire dal fronte delle supplenze. Comunque ci preme particolarmente sottolineare che la « girandola delle cattedre » deve assolutamente essere fermata in tutte le realtà, tenendo conto che la differente scansione temporale delle nomine non deve penalizzare proprio quei provveditorati dove le nomine sono state fatte prima perché si è manifestata una volontà maggiore di concludere le procedure che portavano alla formazione delle graduatorie definitive.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

SILVIA BARBIERI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'onorevole Acciarini con molta precisione anche nel dettaglio del richiamo alla normativa ha chiarito il quadro in cui si pone il problema che viene posto all'attenzione del Governo. Mi limiterò quindi per questo aspetto a richiamare anch'io la grande novità che questo quadro presenta rispetto al fatto che, a fronte di una situazione che era una costante degli anni passati (per cui le condizioni di precariato del personale docente avevano gravi ricadute sulla continuità didattica che non riguarda solo un anno scolastico ma un intero percorso scolastico), l'anno scolastico in corso vede una profonda rivisitazione, attraverso la modifica delle modalità di reclutamento, che comporta l'adozione di procedure estremamente complesse sia per loro natura sia perché riguardano una grandissima quantità di posizioni. Contemporaneamente, a seguito dell'autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato per quello in corso e per i due anni successivi la modifica consentirà di stabilizzare una quota molto grande del personale docente, lasciando al precariato quella parte fisiologica che attiene agli scostamenti che di anno in anno si registrano nella popolazione scolastica, quindi il numero delle cattedre e delle ore di insegnamento da ricoprire.

La scuola italiana, attraverso un cammino che è complicato e difficile, si sta avviando finalmente a vivere una condizione di stabilità che noi riteniamo più che mai essenziale quando alla scuola si chiede di farsi carico di un'operazione di riforma e di modifica delle sue modalità operative, le quali ultime hanno bisogno di elementi di stabilità.

Questo è il quadro in cui ci muoviamo e che ha appesantito particolarmente (poiché tutti i cambiamenti comportano qualche difficoltà) le operazioni di avvio dell'anno scolastico che si è cercato di rendere il più possibile regolare attraverso l'approvazione del decreto-legge, poi convertito, che veniva prima richiamato. L'insieme di queste disposizioni — la legge n. 124 del 1999, le procedure successive

ed il decreto-legge cosiddetto di inizio d'anno - è informato, come osservava l'onorevole Acciarini, al perseguimento dell'obiettivo di garantire la massima possibile continuità didattica. Tuttavia si stanno verificando effettivamente situazioni di sofferenza e di difficoltà come quelle che venivano prima richiamate.

A questo proposito voglio prima di tutto rassicurare gli onorevoli interpellanti circa il dubbio avanzato che le norme richiamate siano state effettivamente applicate con rigore e che non ci siano stati scostamenti, nei procedimenti amministrativi adottati, rispetto alla normativa.

Dal monitoraggio che abbiamo avviato e dagli atti che riguardano i provvedimenti emanati dal Ministero e dalle sue organizzazioni periferiche, ci risulta che tutti gli atti sono stati improntati alla puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella citata legge n. 306 del 2000 che, appunto, erano intese a garantire la massima continuità didattica. Se agli onorevoli interpellanti risultano specifiche situazioni di scostamento da tali normative, che fossero eventualmente a noi sfuggite (mi risulta che così non sia), ritengo che nella collaborazione tra Governo e Parlamento debbano essere precisamente segnalate; ci faremo carico di intervenire per ripristinare la legalità che eventualmente fosse stata violata.

Per quanto riguarda la situazione presentata, credo che per alcuni aspetti debba essere ricondotta alle reali dimensioni rispetto ad una preoccupazione che, invece, sembra riguardare un'ampia quantità di posizioni.

Come si è determinato il fenomeno cui ci si riferisce e che in qualche modo ci ha spiazzato rispetto alle previsioni contenute nella legge n. 306 del 2000? Ciò è avvenuto soprattutto per effetto del ritardo con cui l'amministrazione della pubblica istruzione è stata autorizzata dal Consiglio dei ministri a provvedere alle assunzioni a tempo indeterminato. Per tale motivo, le operazioni che si sarebbero dovute concludere nei primissimi mesi dell'anno scolastico si sono concluse successivamente. Infatti - come si ricorderà - il decreto-

legge n. 240 stabiliva che aveva titolo all'assunzione in ruolo con raggiungimento immediato della sede solo il personale incluso nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami e nelle graduatorie permanenti approvate entro il 31 agosto 2000: si tratta di situazioni presenti in alcune realtà locali, mentre nella maggior parte delle regioni siamo di fronte al fenomeno opposto, perché la conclusione delle operazioni non è avvenuta entro il 31 agosto 2000. Pertanto, la legge n. 306 permette, in tali casi, di dare corso al raggiungimento di sede solo dal 1° settembre 2001; in altre realtà tali operazioni debbono ancora concludersi. Tuttavia, per le operazioni conclusesi entro il 31 agosto 2000, vi è una scopertura rispetto alla previsione contenuta nel citato decreto-legge: tutto sarebbe dovuto avvenire entro i primi mesi dell'anno scolastico, ma il ritardo nelle autorizzazioni all'immissione in ruolo ha creato tale situazione di difficoltà. Tuttavia, si tratta di casi abbastanza contenuti nel numero; essi hanno dimensioni piuttosto modeste e riguardano quasi esclusivamente la scuola materna e la scuola elementare. Infatti, i concorsi della scuola secondaria, a causa della loro maggiore complessità, si sono espletati successivamente alla data del 31 agosto 2000 o, addirittura, sono ancora in via di espletamento.

Dove i problemi si pongono in dimensioni maggiori è in relazione agli spostamenti di personale che si determinano per effetto delle operazioni di conferimento delle supplenze annuali e temporanee, fino al termine delle attività didattiche che sono successive a quelle di assunzione in ruolo e possono essere disposte anche sulla base di graduatorie approvate in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000. In tali casi, laddove i soggetti presenti in graduatoria in posizione favorevole si trovino già ad espletare incarichi di insegnamento, il problema non si pone: essi possono continuare a rimanere dove si trovano, in virtù del principio della continuità didattica. Il problema diventa più difficile quando tale situazione ri-

guardi soggetti che risultano avere titolo all'assegnazione ad una sede di insegnamento e che non si trovino attualmente in servizio presso alcuna sede (in particolare, ciò accade a persone che abbiano fatto domanda di insegnamento in provincia diversa da quella in cui si trovavano ad operare nell'anno precedente).

Questo fa sì che non abbiano potuto usufruire della nomina provvisoria di inizio d'anno, che ha riguardato, invece, tutti i loro colleghi che rimanevano nella stessa provincia. Si tratta, quindi, di situazioni che comportano le difficoltà che venivano prima richiamate.

Come Ministero siamo molto attenti in questa fase ed effettuiamo un monitoraggio costante sulle diverse operazioni di competenza dei provveditori agli studi. Stiamo studiando alcune soluzioni che ci consentano di rispettare la normativa vigente e i diritti che ne derivano per il personale che aspira all'assunzione in ruolo ovvero alla supplenza in relazione al posto di graduatoria occupato, cercando però di ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti di personale con i conseguenti disagi per la continuità didattica. Siamo in contatto con le direzioni regionali della pubblica istruzione e con gli uffici scolastici provinciali perché si ponga a questo fine la massima attenzione, in special modo in relazione a situazioni di particolare delicatezza per quello che riguarda la continuità didattica; mi riferisco, ad esempio, al caso degli insegnanti di sostegno e al caso degli insegnanti che si trovano ad operare negli ultimi anni dei corsi della scuola superiore e che, quindi, devono preparare i giovani che dovranno affrontare gli esami di maturità. Siamo molto attenti a queste particolari situazioni e stiamo lavorando per trovare forme di interpretazione della norma che ci consentano di disporre nella maniera più ampia possibile, pure nell'ambito dei limiti della norma stessa, la conferma, all'atto della nomina in ruolo ovvero del conferimento della supplenza annuale o temporanea fino al termine dell'attività didattica, nel posto occupato a titolo provvisorio per nomina di capo di istituto.

Laddove si siano verificati eventuali scostamenti da questa linea — lo ripeto —, cercheremo di provvedere affinché si recuperino tali posizioni, che tuttavia ufficialmente non ci risultano.

L'attenzione sarà massima anche sotto un altro profilo: laddove non sia possibile evitare una discontinuità, chiederemo ai dirigenti scolastici e ai responsabili degli uffici scolastici provinciali che si creino le condizioni per un passaggio di consegne il più possibile pilotato e collaborativo, che consenta, laddove ci trovassimo di fronte alla impossibilità di evitare tale passaggio di consegne, di ridurre comunque l'effetto negativo per quel che riguarda l'attività didattica. Torno a sottolineare come il problema sia al centro della nostra attenzione e come lo studio delle soluzioni di questi aspetti negativi e non previsti sia in corso in questi giorni; si stanno infatti esplorando tutte le vie amministrative che ci consentano di conseguire un risultato positivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Grignaffini, cofirmataria dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Signor Presidente, volevo anzitutto ringraziare il Governo per aver dato prova qui oggi — per noi è stata una conferma, ma era una conferma importante — dell'attenzione e della sensibilità del Governo stesso sul problema della continuità didattica, sul quale l'esecutivo sta effettuando un attento monitoraggio. È un problema, come è stato ricordato anche nell'esposizione iniziale, che sta creando gravissimi disagi per un bene prezioso qual è la possibilità di apprendimento degli studenti. Voglio pertanto ringraziare il Governo perché, grazie alla panoramica che il sottosegretario Barbieri ha fatto dei provvedimenti legislativi — facendo riferimento non solo alla legge n. 306, ma anche alla legge n. 124, vale a dire a tutto l'impianto di ridefinizione delle procedure concorsuali —, il Governo e il Parlamento hanno posto, forse per la prima volta, al centro dell'attenzione questo problema. Ora però

invito il sottosegretario Barbieri a riflettere sulla situazione che si sta creando a seguito di una serie di ritardi — non solo per le autorizzazioni nelle immissioni in ruolo —, i quali, seppure con un'altra configurazione, possono metterci, nell'anno in corso, di fronte ad un problema avente dimensioni minori, ridimensionabile rispetto a quanto si pensava un paio di settimane fa, ma che comunque produce effetti nocivi sulla politica attuata dal Governo e sulla grande stagione delle riforme. Voglio rivolgere un appello al sottosegretario Barbieri affinché vengano individuate con coraggio le soluzioni possibili e perché questi effetti minimi non finiscano per inficiare il sistema che si sta costruendo così bene.

Mi ha fatto molto piacere sentire che, per fronteggiare le situazioni di disagio — mi riferisco ad esempio agli insegnanti di sostegno o alla chiusura dei cicli scolastici — si stanno già approntando strumenti appropriati. Invito altresì il Governo a prendere nuovamente in considerazione la possibilità di utilizzare la norma di cui all'articolo 450 del testo unico, nonché il documento inviato dal provveditorato agli studi di Bologna in data 6 febbraio 2001, il quale, dal punto di vista procedurale, ricalca la stessa impostazione suggerita dalla collega Acciarini. In tale documento si fa riferimento, in maniera specifica, ad un eventuale accordo con le organizzazioni sindacali che preveda l'assegnazione, alle singole direzioni didattiche o agli istituti comprensivi, dei docenti nominati in base alle graduatorie permanenti, assegnando loro non solo le supplenze, ma anche altri incarichi in relazione al tema della qualità dell'apprendimento.

Invito infine il Governo a valutare attentamente quale tipo di provvedimento — sia di carattere amministrativo, sia legato ad una maggiore collaborazione con le organizzazioni periferiche, sia di modifica normativa, nel caso in cui tale situazione non possa essere risolta con gli strumenti da me in precedenza ricordati — possa essere assunto per fare in modo che l'enorme sforzo che ha caratterizzato i cinque anni di lavoro del Governo di

centrosinistra e del Parlamento non venga vanificato a causa di qualche piccola questione procedurale: è già accaduto troppe volte. Abbiamo individuato gli strumenti per superare per sempre questi inconvenienti: facciamo in modo che questo « per sempre » voglia dire anche a partire da oggi.

(Episodi di violenza di naziskin altoatesini)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Schmid n. 2-02878 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 9*).

L'onorevole Schmid ha facoltà di illustrarla.

SANDRO SCHMID. Il fatto, per l'ampia indignazione riportata dai mass media non solo locali ma nazionali, è già noto, ma lo ricorderò, seppure in estrema sintesi.

Nella notte tra sabato e domenica scorsa, presso l'area di servizio di Laimburg sull'A-22, in Alto Adige, alcuni giovani stranieri sono stati brutalmente aggrediti da un gruppo di *naziskin*. Un cittadino marocchino è stato accoltellato ed è ora ricoverato in ospedale con gravi ferite. Gli aggressori, residenti in Friuli-Venezia Giulia ed aderenti al movimento politico Fronte veneto *skinhead*, stavano tornando da un raduno svoltosi in un locale a Prato Isarco; sono poi stati arrestati e denunciati per aggressioni, lesioni gravi ed incitamento all'odio razziale.

Il fatto non solo è di una gravità inaudita in sé ma è ancora più grave in quanto non è un caso isolato, ma l'ultimo di una serie di episodi di violenza razzista in questa terra alpina di confine, nella quale possiamo vantare l'esercizio dell'autonomia come modello di pacifica convivenza etnica, studiato da tanta parte del mondo.

Come stavo dicendo, non si tratta dunque di un episodio isolato perché da circa tre anni si susseguono, in provincia di Bolzano, episodi di varia entità che